

Determina del Direttore Generale SCMG-2016-0000847

SCUOLE CIVICHE DI MILANO F.d.P

Milano, 23 dicembre 2016

Procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Appalto 06/2016 - 6355234 - Affidamento dei servizi Global Service occorrenti a Scuole Civiche di Milano per singoli lotti aggiudicabili anche separatamente - offerta

IMPORTO TOTALE € 2.006.744,80 (IVA ESCLUSA – esclusi oneri della sicurezza)

LOTTO 1 CIG n. _ 6613578138

Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta **Corrispettivo complessivo presunto € 846.437,65** IVA esclusa;

Decreto di apertura procedimento in autotutela annullamento/revoca

Premesso che

- con Decreto della Presidenza prot. nr SCMG 2016 0000062 del 2/3/2016 è stato stabilito di procedere all'affidamento, mediante procedura aperta, sopra soglia dei servizi di Global service suddivisi in 6 lotti
- con il citato Decreto sono stati approvati la procedura di gara, il criterio di aggiudicazione per ogni singolo lotto: lotto 1 offerta economicamente più vantaggiosa; lotto 2 offerta economicamente più vantaggiosa; lotto 3 offerta economicamente più vantaggiosa, lotto 4 offerta economicamente più vantaggiosa, lotto 5 offerta economicamente più vantaggiosa, lotto 6 offerta economicamente più vantaggiosa;
- la gara è stata preceduta dalla pubblicazione del relativo bando:
 - ✓ all'Albo Pretorio del Comune di Milano in data..09/03/2016.;
 - ✓ sul sito Internet di Scuole Civiche di Milano **in data...09/03/2016..;**
 - ✓ sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Lombardia **in data11/02/2013...n°.20666**
 - ✓ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **in data.9/03/2016.. serie 5° speciale n°28.**
 - ✓ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **in data 11/03/2016.....n°. 85147-2016**
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 26 aprile 2016 alle ore 10,00;
- la gara è disciplinata dal Bando di Gara di Gara e dal Capitolato approvati con il Decreto precedentemente indicato
- In data **27 aprile** si è proceduto all'apertura delle buste ed al sorteggio (all'art. 48 D.Lgs 163/2006) per la verifica dei requisiti, sono state sciolte le riserve e gli operatori economici sono stati tutti ammessi
- In data **10 giugno** si è riunita la Commissione di Gara in seduta pubblica per la comunicazione degli operatori economici ammessi e l'apertura delle buste "offerta tecnica"
- In data 16 giugno si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 6
- In data 16 giugno si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 5
- In data 21 giugno si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 2
- In data 22 giugno si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 3
- In data 24 giugno si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 4
- In data 27 giugno e il 2 agosto si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 1
- In data 27 luglio si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa al lotto 2
- In data **6 settembre 2016** si è tenuta una seduta aperta per la comunicazione dell'esito delle valutazioni sulle offerte tecniche e conseguente apertura offerte economiche
- In data **8 settembre 2016** si è tenuta una seduta riservata convocata d'urgenza dal RUP per la valutazione dei requisiti lotto 1 e lotto 5 – annullamento in autotutela della condizione di ammissione dei requisiti parziali – riammissione in gara di alcuni operatori economici
- In data **13 settembre 2016** si è tenuta in seduta aperta per comunicazione a tutti i partecipanti relativa al lotto 1 e lotto 5 – riammissione di alcuni operatori economici relativi al lotto 1 e apertura offerte economiche operatori riammessi
- In data **13 settembre 2016** si è tenuta in seduta riservata commissione giudicatrice per il lotto 1
- **21 novembre 2016**, alle ore **16.00**, presso gli Uffici Centrali di Scuole Civiche di Milano è stata

- riconvocata** la commissione giudicatrice per il lotto 1
- 25 novembre 2016 SCM con Determina del Presidente SCMG-2016-0000751 del 25 novembre 2016 ha avviato il procedimento per l'annullamento/revoca in autotutela della procedura di gara per il solo LOTTO 1 CIG n. _ 6613578138 Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta facente parte della procedura di Appalto n° 06/2016 - 6355234 - Affidamento dei servizi Global Service con le seguenti prescrizioni:
 - si autorizza il Rup Abussi Giovanna ad avviare le operazioni del procedimento di annullamento/revoca in autotutela i
 - Si autorizza il Direttore Generale dott.ssa Monica Gattini Bernabò ad adottare il provvedimento all'esito del procedimento
 - Il procedimento si dovrà concludere entro il **termine di 15 giorni dalla data della comunicazione agli interessati** - oltre ad essere pubblicato sul sito web istituzionale di SCM - sarà comunicato agli interessati tramite mail (in mancanza della quale ciascun interessato potrà invitare il RUP a rispondere entro un termine perentorio fatte salve le tutele di legge a seguito del silenzio rifiuto).
 - Gli interessati potranno presentare osservazioni e memorie scritte e documenti – preferibilmente inviate via PEC all'indirizzo fondazionemilano@pec.it
 - Il procedimento di annullamento è stato avviato in base alle motivazioni espresse nel verbale della Commissione giudicatrice in data 21 novembre 2016- SCMG-2016-0000737; gli interessati potranno richiedere al RUP di prendere visione gli atti rilevanti per il procedimento.
 - 28 novembre 2016 l'avvio del procedimento di annullamento è stato comunicato via p.e.c. a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte alla procedura; il termine di 15 giorni è stato interrotto per effetto di richieste di accesso agli atti e di opposizioni all'ostensione degli atti, che sono state esaminate e risolte previa comunicazioni tra le parti;
 - 07 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accesso agli atti da Biblos Società Coop. Universitaria;
 - esaminate le opposizioni pervenute da Cemir – Unilabor e Sicuritalia all'ostensione di atti appartenenti a detti concorrenti e asseritamente secretati; ritenuti comunque pertinenti e ostensibili nel procedimento per l'annullamento soltanto i verbali della Commissione di gara e l'offerta economica della società classificatasi prima nella graduatoria provvisoria e relativa giustificazione economica, per i quali non può negare l'accesso difensivo richiesto da Biblos: infatti l'annullamento in autotutela è stato avviato da SCM avendo rilevato una carenza originaria nel bando di gara/nota esplicativa, la quale tuttavia si è ripercossa in concreto sulla procedura per la presenza della specifica offerta soggetta alla verifica di anomalia per il ribasso eccezionalmente elevato;
 - 21 dicembre 2016 SCM ha trasmesso via p.e.c. a Biblos i suddetti documenti ritenuti ostensibili;
 - 15 dicembre 2016 è pervenuta da parte di Cemir opposizione all'annullamento della gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 21/11/2016 che qui di seguito si trascrive integralmente nella parte finale delle conclusioni:

“Nella gara n. 06 per l'affidamento del Lotto 1 - Global Service: Servizio Presidio, Front Office e Giroposta la NE prevede come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.163/2006 con rif. Allegato P del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (si applica ancora il VCCP D.Lgs. 163/2006).

La ditta CEMIR Security Srl è risultata prima e determinante per questo risultato è il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello degli altri concorrenti.

L'individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse avviene secondo il criterio indicato dall'art. 86 comma 2 e segg. D.Lgs. 163/2006 (offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara).

L'offerta di CEMIR è risultata anomala e il RUP ha chiesto le giustificazioni del concorrente al fine di verificare la congruità del prezzo offerto. CEMIR ha risposto con lettera 29/09/2016 dalla quale risulta che:

- CEMIR dichiara che i servizi oggetto del Lotto 1 sono oggi regolati da diversi specifici CCNL, dei quali CEMIR applica il CCNL denominato SAFI SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI, nonché il relativo accordo integrativo nazionale.
- il CCNL SAFI non si rifà alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro per il settore di riferimento .
- CEMIR - in base all'impegno convenzionalmente assunto con l'accettazione del CSA - rispetterà la clausola 4 del CCNL Multiservizi e, subentrando nell'appalto, si è obbligato all'assunzione ex novo del personale dipendente dell'Appaltatore uscente nella misura dichiarata di 06 unità full/time equivalenti, applicando agli stessi il CCNL SAFI.
- CEMIR determina le ore di servizio in n.11.587 annue e 34.761 in totale nel triennio mediante l'impiego di n.06 risorse full/time equivalenti e indica anche gli importi del costo orario del lavoro distintamente per livello di inquadramento di ciascun lavoratore; i dati comunicati dal concorrente sono riepilogati nel prospetto allegato.
- I lavoratori che CEMIR dovrebbe riassumere in caso di aggiudicazione erano regolati dal CCNL Multiservizi; CEMIR fornisce in allegato 11,13,14 alla lettera di chiarimenti alcune tabelle di raffronto tra il CCNL Multiservizi e il CCNL SAFI; si riporta in allegato il prospetto di riepilogo delle suddette tabelle nel quale sono evidenziate in apposita colonna le diminuzioni nel CCNL SAFI delle ore retribuite a vario titolo ma ancorché non lavorate.

L'applicazione del CCNL SAFI da parte di CEMIR prevede diversi trattamenti peggiorativi rispetto al CCNL Multiservizi in termini di maggior numero di ore settimanali, di minor numero di giorni di ferie, mancanza di 14 mensilità, etc. che si traducono in un minor costo orario del lavoro; nel prospetto allegato si confrontano i costi orari per livello del CCNL SAFI con quelli previsti per gli equivalenti livelli delle Tabelle ministeriali elaborate sul CCNL Multiservizi; ne risultano scostamenti negativi molto significativi (percentuali del 50%, 25%, 17% circa).

CONSIDERATO CHE

L'offerta di CEMIR, anche dopo le giustificazioni fornite dal concorrente, mantiene un carattere di offerta anormalmente bassa poiché il ribasso di prezzo è determinato dal minor costo del lavoro, consentito dalle condizioni che CEMIR, se aggiudicata, offrirebbe ai lavoratori da riassumere provenienti dall'impresa uscente; la valutazione di persistente anomalia dell'offerta è motivata dal fatto che le condizioni economiche previste per detti lavoratori sono notevolmente ed eccessivamente inferiori come sopra illustrato a quelle delle tabelle ministeriali per SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI (D.M. 13 febbraio 2014).

L'applicazione delle condizioni offerte da CEMIR in base al CCNL SAFI sarebbe comunque subordinata all'adesione dei lavoratori da riassumere con un nuovo contratto individuale, il quale è ovviamente subordinato al consenso dei lavoratori. Essi verrebbero a trovarsi nell'alternativa di dover sottostare alle nuove condizioni peggiorative a pena della mancata riassunzione, oppure di avviare una trattativa con l'aggiudicataria allo scopo di ottenere l'invarianza delle condizioni retributive a fronte dell'assegnazione alle medesime o analoghe mansioni già anteriormente svolte. Fino alla riassunzione degli stessi lavoratori o in definitiva mancanza della stessa sarebbe necessaria la loro sostituzione con altri lavoratori, non ancora formati alla conoscenza del servizio. In tutti i casi sarebbe a rischio la continuità o la qualità del servizio dovuto a FM con conseguente impedimento od ostacolo al regolare svolgimento delle attività istituzionali.

L'individuazione del CCNL applicabile è rimessa alla volontà del datore di lavoro, in base all'iscrizione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, oppure in base all'adesione esplicita o implicita al CCNL anche senza

iscrizione alle OS stipulanti. Le condizioni economico-normative conseguenti all'applicazione del CCNL SAFI - adottato da CEMIR – sono, tuttavia, subordinate all'adesione dei lavoratori da riassumere al contratto di lavoro che verrà loro proposto da CEMIR. Non può essere attribuito al CCNL SAFI un carattere di esclusività, né di CCNL rientrante tra quelli di cui all'art. 51 del D. Leg. 15/6/2015 n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro (job act), richiamato anche dall'art. 50 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici. Il CCNL Multiservizi, applicato in molte imprese del settore, rientra invece nei CCNL a cui fa riferimento il predetto art. 51 del D. Leg. 15/6/2015 n. 81; siamo in presenza di CCNL concorrenti, ma non omogenei. In caso di pluralità di contratti collettivi concorrenti per la medesima categoria la preferenza va orientata verso la contrattazione collettiva dei sindacati comparativamente più rappresentativi. L'art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006 prescrive di valutare l'anomalia dell'offerta con riferimento al costo del lavoro in base alle apposite tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Come già detto, anche il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il richiamo all'art. 51, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81-consacra un criterio generale di interpretazione secondo cui, quando la legge rinvia alla contrattazione collettiva, per contratti collettivi di settore si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La locuzione “comparativamente più rappresentative” implica di determinare il grado di rappresentatività in base al confronto degli oggettivi parametri numerici quali il numero complessivo delle imprese associate, numero complessivo dei lavoratori occupati, diffusione territoriale con riferimento alle sedi presenti, numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti.

Il riferimento alle “associazioni sindacali”, contenuto nell'art. 51 del D. Leg. 15/6/2015 n. 81, induce a ritenere la necessità di un pluralità di organismi sindacali dei lavoratori, onde sia proprio assicurata un'ampia rappresentatività.

Il CCNL Multiservizi è stato stipulato dalle tre maggiori OOSLL italiane: FILCAMS-CGIL - FISASCAT-CISL - UILTRASPORTI-UIL, è evidente che i numeri complessivi dei suddetti parametri di valutazione della rappresentatività cumulati dalle tre OOSLL stipulanti sono comparativaente superiori a quelli della sola Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) unica OSL stipulante del CCNL SAFI.

È pertinente il riferimento alle tabelle concernenti il COSTO MEDIO ORARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI (D.M. 13 febbraio 2014). Quantunque un'offerta non possa ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, tuttavia è lecito dubitare della sua congruità, quando la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Cons. St. sez. III, 2.7.2015, n. 3329; Cons.St. Sez. III, 9.12.2015 n. 5597). Devono considerarsi anormalmente basse, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, le offerte che si discostino in modo evidente ed eccessivo dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle.

Il costo del lavoro dichiarato da CEMIR prevede uno scostamento percentualmente molto rilevante da tali tabelle e concorre con le altre ragioni sopra dette alla valutazione che l'offerta CEMIR non è adeguata ad assicurare alla SA la continuità o la qualità del servizio nell'attuazione dell'obbligo di riassunzione del personale già in forza all'impresa eventualmente uscente.

Nel caso in cui nell'offerta di una impresa, il costo del lavoro indicato risulti inferiore a quello minimo stabilito dal CCNL, gli interessi a tutela dei quali è posta la norma sulla valutazione delle anomalie dell'offerta possono comunque essere tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda o di

benefici premiali che consentano la conservazione di equivalenti livelli di loro salvaguardia armonizzando il diritto di iniziativa economica privata con il perseguimento dell'interesse pubblico, sia in termini di migliore offerta sotto il profilo economico, sia dal punto di vista della sua compatibilità con altri interessi pubblici da valutare comunque nell'ambito dell'iter procedimentale (Cons. St. n. 4847, 7.10. 2008; ANAC AG 15/2011, 6.7.2011). Le tabelle ministeriali sono suscettibili di scostamento in sede di offerta e/o in sede di giustificazione dell'anomalia subordinatamente alla documentazione di valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che, evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale, rimettono alla stazione appaltante ogni valutazione tecnico discrezionale di congruità (TAR Campania, Sez. VIII, 2.07.2010, n.16568), di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo può essere accettato quando risulti di lieve entità e sia puntualmente giustificato (ANAC Parere n.38 del 16/9/2014).

CEMIR non ha chiarito se sussistano e quali siano le eventuali particolari condizioni operative dell'azienda o benefici premiali o valutazioni statistiche ed analisi aziendali o particolare organizzazione imprenditoriale che consentano la conservazione di equivalenti livelli di salvaguardia delle condizioni contrattuali dei lavoratori da riassumere.

Oltre a tutto questo, si rileva che - ancorché la Nota Esplicativa di gara e il CSA non abbiano richiesto in modo esplicito il rispetto dei minimi tabellari anche ai fini della tutela occupazionale ex clausola 4 del CCNL Multiservizi - tuttavia tale requisito appare come un corollario necessario affinché la tutela occupazionale sia effettiva e non subordinata alla costrizione dei lavoratori ad accettare condizioni gravemente peggiorative sotto il timore della perdita del lavoro.

La mancata richiesta esplicita del requisito del rispetto dei minimi tabellari del CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. più rappresentative per i lavoratori da riassumere - da un lato - ha indotto CEMIR a ritenere erroneamente possibile una competizione basata sull'applicazione a quei lavoratori di altro CCNL e di condizioni retributive gravemente peggiorative.

D'altro lato, ove il disciplinare di gara effettivamente consentisse di applicare ai lavoratori da riassumere condizioni retributive minime così gravemente inferiori a quelle del CCNL Multiservizi, porrebbe in essere una discriminazione di tutti gli altri operatori economici, che in qualsiasi modo sono tenuti all'applicazione del suddetto CCNL.

Entrambe le anzidette ragioni evidenziano che l'omissione del requisito del rispetto dei minimi tabellari del CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. più rappresentative nei confronti dei lavoratori da riassumere ha avuto l'effetto di viziare la procedura e di impedire di acquisire una pluralità di offerte basate su dati corretti ed omogenei

Ciò premesso si considera che la valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, che è chiamata a decidere, secondo gli ordinari canoni della autotutela, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico attuale e concreto. La potestà di agire in autotutela per revocare o annullare la documentazione di gara, infatti, come è noto, risiede nel principio costituzionale di buon andamento che impegnando l'amministrazione ad adottare atti per la migliore realizzazione del fine pubblico perseguito, si traduce nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico allorquando questo muti o vi sia una sua diversa valutazione. L'amministrazione, qualora decidesse di adottare un provvedimento in autotutela, lo dovrà fare fondando il proprio giudizio, non sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto (ANAC Parere n.95 del 19/05/2011).

La stazione appaltante - pur escludendo l'imposizione di uno specifico CCNL - può tuttavia prescrivere requisiti di partecipazione alla gara diversi e più severi rispetto a quelli fissati dalla legge al fine di meglio

tutelare l'interesse pubblico perseguito, salvo il limite della logicità e ragionevolezza e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, senza restringere la platea dei potenziali concorrenti e senza preconstituire situazioni di assoluto privilegio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22.9.2009, n. 5653; ANAC AG 15/2011, 6.7.2011).

Si invita la Stazione Appaltante a non aggiudicare il Lotto 1 e a bandire una nuova gara esente dai difetti sopra evidenziati e che – mediante una prescrizione più chiara sulla tutela occupazionale e retributiva minima dei lavoratori da riassumere presso l'eventuale aggiudicatario - assicuri meglio la composizione dell'interesse della SA e della libertà di iniziativa privata e la tutela della *par-condicio* dei concorrenti”.

Vista l'opposizione di Cemir all'annullamento della procedura le cui motivazioni si sintetizzano nei seguenti punti:

- Cemir intende adempiere all'obbligo assunto in sede di gara in ordine alla “Clausola sociale”, da intendersi quale obbligazione all'assunzione, senza periodo di prova, delle risorse già presenti nell'appalto, nella misura dichiarata di n. 06/08 addetti equivalenti, i cui rapporti di lavoro saranno regolati dal CCNL SAFI applicato da Cemir;
- La stazione appaltante non può entrare negli aspetti economici retributivi imponendo i livelli retributivi di uno specifico CCNL (Multiservizi);
- L'applicazione di un diverso CCNL non costituisce una barriera alla concorrenza e quindi una disparità di trattamento verso gli operatori economici tenuti all'applicazione di condizioni minime al suddetto CCNL, piuttosto deve ritenersi illegittimo e contrario alla libera concorrenza il volersi riferire necessariamente al CCNL Multiservizi ignorando gli altri CCNL;
- La stazione appaltante non può sostituirsi agli organi amministrativi territoriali competenti, appositamente deputati alla gestione corretta delle procedure di cambio appalto;
- Le retribuzioni dichiarate da Cemir per il cambio appalto sono previste da contrattazioni collettive nazionali e non sono inferiori a quanto previsto dalle tabelle ministeriali per il settore;
- L'applicazione di un diverso CCNL nel cambio appalto non pregiudica la continuità e qualità del servizio atteso da SCM dal momento che alle risorse verrebbe comunque garantita la continuità lavorativa e comunque l'onere del corretto svolgimento delle prestazioni resta in capo all'azienda aggiudicataria, riservando alle stazioni appaltanti tutte le azioni di legge in caso di inadempimento;

Considerato che nessuna delle motivazioni dell'opposizione di Cemir all'annullamento è tale da contrastare le motivazioni puntuali del decreto di avvio della procedura di annullamento e riportate in premessa, che restano insuperate e **si richiamano integralmente**; segnatamente: SCM giudicando anormalmente bassa l'offerta di Cemir non impone l'applicazione di uno specifico CCNL, ma applica l'art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006; SCM ha valutato con un giudizio prognostico e discrezionale che l'offerta di Cemir non è idonea a garantire la continuità e qualità delle prestazioni, poiché l'applicazione delle condizioni offerte da CEMIR in base al CCNL SAFI, notevolmente peggiorative, sarebbe comunque subordinata all'adesione dei lavoratori da riassumere con un nuovo contratto individuale, mentre non è verosimile attendersi un improbabile consenso dei lavoratori non preceduto da un'aspra trattativa; SCM ha ritenuto di non procedere all'esclusione per anomalia d'offerta e ha ritenuto che la stessa offerta anomala di Cemir sia stata resa possibile da una carenza di previsione nella nota esplicativa di gara (bando), poiché l'omissione del requisito dell'invarianza retributiva rispetto ai minimi tabellari del CCNL stipulato dalle OO.SS.LL. più rappresentative nei confronti dei lavoratori da riassumere ha avuto l'effetto di viziare la procedura e di impedire di acquisire una pluralità di offerte basate su dati corretti ed omogenei;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si dispone l'annullamento/revoca della procedura:

Appalto 06/2016 - 6355234 - Affidamento dei servizi Global Service occorrenti a Scuole Civiche di Milano per singoli lotti aggiudicabili anche separatamente - offerta

IMPORTO TOTALE € 2.006.744,80 (IVA ESCLUSA – esclusi oneri della sicurezza)

LOTTO 1 CIG n. _ 6613578138

Servizio di Presidio, Front Office e Giro Posta **Corrispettivo complessivo presunto € 846.437,65** IVA esclusa;

Il Direttore Generale

Dott.sa Monica Gattini Bernabò